

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2012**  
**87/2012/S/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE (UNBUNDLING) E IN  
MATERIA TARIFFARIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 marzo 2012

**Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'art. 2, comma 20, lett. c), nonché l'art. 2, comma 12, lett. f);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'art. 11 *bis* del d. l. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il suo Allegato A recante il c.d. Testo integrato *unbundling* (di seguito: TIU);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014" (di seguito: RTSG);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 agosto 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, VIS 68/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 2, comma 12, lett. f) della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;

- l’Autorità, con il TIU, ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere (art. 2, comma 1); d) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas; e) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti (art. 2, comma 2);
- con deliberazione VIS 68/11, l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di una impresa di stoccaggio del gas naturale, Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio o Società), al fine di controllare, tra l’altro, il rispetto, da parte dell’ercente, degli obblighi di separazione funzionale e contabile previsti dal TIU, nonché il rispetto della RTSG;
- nei giorni 26, 27 e 28 luglio 2011 è stata effettuata, da funzionari dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciali Tutela Mercati della Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo ispettivo), la verifica ispettiva presso la sede legale di Edison Stoccaggio, in via Foro Bonaparte n. 31, 20121 Milano;
- la documentazione acquisita in sede ispettiva è stata successivamente integrata con lettera Edison Stoccaggio 30 settembre 2011 (prot. Autorità 24968).

#### **CONSIDERATO CHE:**

Con riferimento alla separazione funzionale

- l’art. 12 del TIU (Obblighi del gestore indipendente) prevede che “il gestore indipendente predispone ed invia all’Autorità un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità di cui al comma 2.1, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza”(comma 2);
- ai sensi dell’art. 15 (“Gestione dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1”), comma 2, del TIU il gestore indipendente (di seguito: GI) limita l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1, in particolare da parte di soggetti appartenenti all’impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell’accesso a tali informazioni;
- lo stesso comma 2, dell’art. 15, del TIU dispone che per l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla società o all’impresa verticalmente integrata, ma esterni al GI, venga definita una procedura che preveda almeno la presentazione di richieste scritte motivate e la tenuta di un registro di tali richieste, accessibile in ogni momento all’Autorità;
- nel corso della verifica ispettiva la Società, pur dietro sollecitazione del Nucleo ispettivo (cfr. punto 3.12 della check list), non ha prodotto, con riferimento al 2009, né le richieste di accesso a dette informazioni, né le relative autorizzazioni o dinieghi rilasciati dal GI;

- con riferimento al registro delle richieste di accesso alle informazioni sensibili, Edison Stoccaggio ha ammesso di essersi limitata a predisporre, nel corso del 2009, “una bozza di procedura per la gestione di un registro delle richieste” ed ha riconosciuto che “di fatto tale procedura non è mai entrata in vigore perché sostituita con l’utilizzo dello strumento HW/SW per la tracciatura del processo di richiesta/autorizzazione” (cfr. punto 3.12 della check list e scheda K del Programma di Adempimenti di cui al doc. 3.2);
- gli elementi acquisiti nel corso dell’ispezione mostrano come il GI non abbia posto in essere limitazioni efficaci all’accesso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività della Società, in particolare da parte di soggetti appartenenti all’impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, non avendo adottato, o comunque non avendo fatto osservare (come previsto dall’art. 12, comma 2 del TIU), una procedura che preveda almeno la presentazione di richieste scritte motivate e la tenuta di un registro di tali richieste, accessibile in ogni momento all’Autorità ai sensi dell’art. 15, comma 2 del TIU;
- in senso contrario non vale il generico richiamo all’asserito utilizzo – peraltro da una data imprecisata – di un sistema informativo (HW/SW) che, oltre a non essere specificamente dedicato allo scopo, non risulta – allo stato delle informazioni rese dalla Società – nemmeno astrattamente idoneo al raggiungimento dello stesso e non è comunque configurabile come un registro che dia immediata e sintetica evidenza del numero di dette richieste.

#### **CONSIDERATO CHE:**

Con riferimento alla separazione contabile

- l’art. 2, comma 2, del TIU (“Finalità”) dispone:
 

“Le regole di separazione contabile per tutte le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi:

  - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas;
  - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti”;
- l’art. 19 del TIU (“Norme di contabilità separata per attività”) dispone che:
  - “ai fini della separazione contabile per attività l’esercente adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza” (comma 1);
  - “l’esercente adotta fin dall’origine nei propri sistemi di contabilità l’articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo la modulistica [definita dalla Direzione tariffe dell’Autorità]” (comma 2);
  - “per la redazione dei conti annuali separati (...) l’esercente (comma 6):

- a) attribuisce direttamente alle attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a v), tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo, oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato, sulla base di rilevazioni di contabilità generale o, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilità analitica;
- b) attribuisce direttamente ai servizi comuni (...) e, laddove necessario, alle funzioni operative condivise (...), le poste patrimoniali ed economiche che non è in grado di attribuire direttamente alle attività, rilevando anche le eventuali transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise (...) sulla base di rilevazioni di contabilità generale e, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilità analitica”;
- dagli elementi acquisiti nel corso dell'ispezione (cfr. in particolare la sezione A della check list, nonché la documentazione integrativa ai punti 1.2, 1.4, 1.6 e 1.9) è emerso che nell'esercizio 2009 la Società non aveva proceduto alla separazione contabile dell'attività di misura, secondo i criteri previsti dall'art. 19 del TIU;
- in particolare, per stessa ammissione dell'esercente, nell'esercizio 2009:
  - il sistema contabile di Edison Stoccaggio era strutturato su tre diversi settori contabili, relativi allo stoccaggio (e coltivazione), al trasporto e ad attività diverse (cfr. punto 1.2 della *check list* e la documentazione integrativa ivi richiamata) e non anche quindi all'attività di misura;
  - il costo del personale della misura è stato inserito nell'attività di dispacciamento e quindi riaddebitato alle altre attività (tra cui la misura stessa) come vendita interna (cfr. punto 1.10 della *check list* e doc. integrativo 1.6); in particolare, nella documentazione integrativa si legge nel paragrafo relativo alla “riclassifica costi dal Dispacciamento alla Misura”: “trattasi di costi che sono stati dapprima attribuiti direttamente all'attività di Dispacciamento (in quanto nel 2009 non esistevano commesse e centri di costo per tracciare i costi dell'attività di Misura ma creati a partire dal 2010). Successivamente attraverso l'analisi dei singoli movimenti sulle commesse di esercizio del Dispacciamento si sono individuati quegli importi da riallocare all'attività di Misura”;
  - all'attività di misura non è stato attribuito nemmeno successivamente, cioè in sede di redazione dei conti annuali separati (di seguito: CAS), alcun costo per i servizi comuni (cfr. punto 1.11 della *check list*);
- quanto evidenziato nell'alinea precedente mostra come Edison Stoccaggio non abbia adottato, fin dall'origine, come prescritto dall'art. 19, comma 2 del TIU, nei propri sistemi di contabilità, l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei CAS per l'attività di misura e come quindi, per l'effetto, abbia proceduto mediante analisi extra-contabili *ex post* all'imputazione dei costi all'attività di misura, in violazione dei criteri di cui al comma 6, dello stesso art. 19, del TIU.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'art. 25 (Transazioni nell'ambito del gruppo societario) del TIU prevede:

- “Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato” (comma 1);
- “L’ esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito all’ art. 25, comma 1, consistente come minimo, in:
  - a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
  - b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
  - c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell’ esercizio” (comma 2);
- nel corso della verifica ispettiva la società, su richiesta del Nucleo ispettivo, ha prodotto copia dei contratti di appalto – di durata annuale e rinnovabili – stipulati con la capogruppo Edison S.p.A. (da ora: Edison) rispettivamente in data 1 agosto 2004 (per la base operativa di Pescara) e 11 luglio 2005 (per la sede di Milano) con i quali la capogruppo si impegna ad erogare in favore della controllata, Edison Stoccaggio, una serie di servizi amministrativi e di *corporate* (tra i quali la contabilità generale, gli affari societari, gli affari legali e fiscali, il controllo dei costi e l’ amministrazione del personale), dietro un corrispettivo fissato in maniera forfettaria rispettivamente in 178.324,81 euro e in 312.000 euro, soggetto a rivalutazione annuale in base all’ indice ISTAT (di seguito: contratti *intercompany*);
- la società non è stata in grado di produrre nei tre giorni in cui si è svolta la visita ispettiva le evidenze relative, tra l’ altro, alle modalità di calcolo e ai *driver* utilizzati per la ripartizione delle prestazioni da parte della capogruppo alle società destinatarie dei servizi e ai criteri di valorizzazione in base al valore di mercato ai sensi dell’ art. 25, comma 1 del TIU e si è riservata di inviare detta documentazione all’ Autorità entro il 30 settembre 2011 (cfr. punto 1.12 *check list*);
- la società ha così mostrato di non conservare la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito dall’ art. 25, comma 1 del TIU e ciò in violazione di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo;
- peraltro, anche la documentazione integrativa inviata dalla società non dà alcuna evidenza del rispetto dell’ art. 25, comma 1 del TIU ed anzi, dal complesso delle informazioni acquisite, risultano elementi in senso contrario;
- come rilevato dalla relazione della società di revisione sull’ esame dei conti annuali separati e confermato dalla documentazione integrativa inviata dalla stessa società (cfr. doc. 1.6), alla data di stipula dei contratti *intercompany* Edison Stoccaggio svolgeva le sole attività di coltivazione e stoccaggio e non anche quelle di trasporto, dispacciamento e misura del gas;
- l’ ammontare dei costi relativi a questi contratti per il 2009, come risulta dai CAS relativi a quell’ anno, è pari a circa 540.000 euro, ossia alla somma dei corrispettivi pattuiti negli anni 2004-2005, rivalutati in base all’ indice ISTAT;
- la circostanza che l’ ampliamento del perimetro delle attività di Edison Stoccaggio - e quindi delle prestazioni effettivamente dovute da Edison in forza dei contratti di *service* - non abbia determinato, al di là della rivalutazione in base all’ indice ISTAT,

un aggiornamento dei corrispettivi fissati negli anni 2004-2005 nei contratti *intercompany* evidenzia la possibile violazione da parte della società dell'art. 25, comma 1, del TIU;

- in senso contrario non può valere quanto asserito dalla società nella “relazione contratto infragruppo” inviata all’Autorità ad integrazione di quanto esibito nel corso della visita ispettiva (doc. integrativo 1.12);
- la generica affermazione, contenuta nel documento di cui all’alinea precedente, circa l’avvio di un processo di revisione dei corrispettivi, è del tutto inconferente rispetto ad un illecito già perfezionatosi;
- l’affermazione secondo la quale all’interno del processo di revisione di cui sopra si sarebbero evidenziate “rendicontazioni delle prestazioni erogate da parte della Capogruppo a favore di Edison Stoccaggio S.p.A. in linea con quanto finora pagato” non è avvalorata da alcun elemento di fatto ed appare piuttosto inverosimile in considerazione dell’ampliamento del perimetro delle attività della società;
- per stessa ammissione della società (cfr. punto 1.6 check list) i costi relativi ai contratti di *service* passivi (ossia ai contratti sin qui denominati *intercompany* e agli altri contratti infragruppo prodotti in sede ispettiva: cfr. doc. 5.2) – pari a 763 mila euro – sono stati imputati alle diverse attività nei CAS 2009 con l’uso di criteri *ex post*;
- ed effettivamente dalla documentazione acquisita risulta che i costi relativi a detti contratti – definiti sulla base delle previsioni di costo di produzione del servizio da parte della Capogruppo (cfr. doc. 1.12) – non sono stati attribuiti direttamente alle diverse attività svolte da Edison Stoccaggio di cui all’art. 4, comma 1 del TIU sulla base di rilevazioni di contabilità generale o di contabilità analitica come prescritto dall’art. 19, comma 6, lett. a) del TIU, o tramite l’imputazione indiretta (passante per i servizi comuni) prevista dalla lett. b) dello stesso art. 19, comma 6; in particolare, la Società ha di fatto attribuito direttamente alle diverse attività i costi di cui sopra (763.000 euro) *a fine anno*, sulla base di un calcolo *ex post*, dichiarando che tale attribuzione è stata effettuata utilizzando “*driver* di ribaltamento” scelti tra quelli di cui all’Allegato 2 del TIU (cfr. doc. integrativo 1.6);
- la Società risulta quindi aver violato, con riferimento all’imputazione dei costi da contratti di *service* passivi, l’art. 19, comma 2 e comma 6, lett. a) e b);
- la stessa Società ammette (cfr. doc. integrativo 1.6) che l’importo dei contratti *intercompany*, allocato alle diverse attività nei CAS 2009, ammonta a circa 763.000 euro e che la sua imputazione, avvenuta in violazione alle disposizioni del TIU, ha determinato l’imputazione di maggiori costi sull’attività di stoccaggio (per euro 276.000), di minori costi all’attività di trasporto (per euro 175.000) e all’attività di dispacciamento (per euro 120.000)”;
- ai sensi dell’art. 3, comma 11 della RTSG i costi operativi comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 2009 ed attribuite al servizio di stoccaggio, come risultanti dai bilanci di esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di stoccaggio e dai conti separati presentati ai sensi del TIU, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;
- per effetto quindi della errata imputazione nei CAS 2009 dei costi operativi relativi ai contratti di *service*, la tariffa per lo stoccaggio è stata determinata sulla base di costi diversi da quelli che sarebbero risultati dalla corretta – cioè conforme ai criteri di cui all’art. 19 del TIU – imputazione di tutti i costi alle diverse attività svolte da Edison Stoccaggio;

- l'effetto di cui sopra si traduce nella "deviazione" della tariffa effettivamente approvata da quella che sarebbe stata determinata, in base all'applicazione della regolazione tariffaria, se i costi fossero stati correttamente imputati alle diverse attività di Edison Stoccaggio.

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

Con riferimento ai profili tariffari

- l'art. 3, comma 11, della RTSG prevede, come si è visto sopra, che ai fini della determinazione della tariffa di stoccaggio 2011 i costi operativi riconosciuti sono i costi di natura ricorrente, sostenuti nell'esercizio 2009 ed attribuiti al servizio di stoccaggio;
- dall'analisi delle informazioni ottenute nel corso dell'ispezione risulta che sono stati inclusi, nei costi operativi riconosciuti, alcuni costi (relativi alla voce "spese varie da riaddebitare") non di natura ricorrente ed in particolare "Recupero costi 2004-2006 San Potito" per un importo pari a 136.083,25 euro e "Allaccio gas base sb da riaddebitare ad Edison" per un importo pari a 51.323,03 euro (cfr. doc. 4.6);
- alla luce di quanto sopra, la società risulta aver violato l'art. 3, comma 11, della RTSG.

**CONSIDERATO INFINE CHE:**

- in data 19 dicembre 2005, Edison Stoccaggio e Blugas Infrastrutture S.p.A. (di seguito: Blugas) hanno costituito una *joint venture* per lo sviluppo del sito di stoccaggio relativa ai giacimenti di San Potito e Cotignola;
- Blugas svolge attività ulteriori rispetto a quelle relative allo sviluppo del sito di San Potito e Cotignola (in particolare, ricerca risorse energetiche, sviluppo sito stoccaggio "Piadina Est");
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 aprile 2009, è stata conferita congiuntamente alle due società la concessione di stoccaggio relativa al sito di Cotignola e San Potito;
- in conformità all'art. 6 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 agosto 2005, il decreto di concessione, di cui all'alinea precedente, nominava Edison Stoccaggio rappresentante unico dei contitolari della concessione per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi;
- Edison Stoccaggio, con lettera 15 ottobre 2010 (prot. Autorità 34571), ha presentato proposta tariffaria per il servizio di stoccaggio per l'anno 2011, successivamente integrata con lettere 11 novembre 2010 (prot. Autorità 37242) e 12 novembre 2010 (prot. Autorità 37457);
- con la lettera 11 novembre 2010, di cui all'alinea precedente, Edison Stoccaggio ha trasmesso all'Autorità, ai fini dell'approvazione della propria tariffa di stoccaggio 2011, il dettaglio dei costi operativi imputabili ai *co-ventures* relativamente al sito San Potito e Cotignola, nella specie pari nel totale a circa 213.000 euro (Blugas) e a circa 52.000 euro (Edison);
- dalla documentazione acquisita nel corso della visita ispettiva ed in particolare dal bilancio Blugas 2009 (doc. 6.4), risulta che il valore di 213.000 euro si riferisce al

periodo 1 ottobre 2008 – 31 dicembre 2009 ed è comprensivo di tutti i costi di Blugas e non solo di quelli relativi al sito di San Potito e Cotignola;

- l'art. 3, comma 11, della RTSG, come si è visto, dispone che i costi operativi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute nell'esercizio 2009;
- Edison Stoccaggio, al fine dell'approvazione della propria tariffa di stoccaggio 2011, ha quindi trasmesso dati (nella specie relativi ai costi operativi di Blugas) non coerenti, per oggetto e per periodo di riferimento, con quanto previsto dall'art. 3, comma 11 della RTSG

## **DELIBERA**

1. è avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Edison Stoccaggio S.p.A., per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 55/11 e del punto 9.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
8. il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Edison Stoccaggio S.p.A., via Foro Bonaparte 31, 20121 Milano e pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*